



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**35/2015**  
**Marzo/7/2015 (\*)**  
**Napoli 13 Marzo 2015**

### ***Ultima chiamata!!!***

***Lunedì prossimo, 16 marzo, infatti, scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio.***

***L'adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali, sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.***

Come noto l'art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al DPR 641/72 pone a carico delle società di capitali di **versare entro il 16 marzo di ogni anno la tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri.**

Si segnala che come precisato nella C. M. n. 108/E del 03/05/1996, sono obbligate al versamento anche:

- ***le società in liquidazione ordinaria;***
- ***le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.***

## **SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DELLA TASSA CC.GG.**

Riepilogando *i soggetti obbligati al pagamento della tassa sui libri e registri sociali sono:*

- ***S.p.a.;***
- ***S.r.l.;***
- ***S.a.p.a.;***
- ***Società consortili a responsabilità limitata;***
- ***Aziende speciali;***
- ***Consorzi tra enti territoriali;***
- ***Società in liquidazione ordinaria;***
- ***Società sottoposte a procedure concorsuali***

## **SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA CC.GG.**

**Non sono obbligate al pagamento della tassa di concessione governativa** forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:

- ***le imprese individuali;***
- ***i consorzi tra imprese;***
- ***le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);***
- ***le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del Codice civile;***
- ***gli enti non economici;***
- ***le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea - Repertorio delle attività economiche);***
- ***le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile.***

I suddetti soggetti sono invece obbligati al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (€ 32,00 anziché € 16,00) da applicare su ogni 100 pagine stampate del libro giornale e del libro degli inventari.

### **IMPORTO DA VERSARE**

L'importo da versare è determinato in misura forfettaria indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno ed è differenziato in base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al primo gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento.

Quindi, relativamente al **versamento da effettuare entro il 16/03/2015**, va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2015, ed è pari a:

- **309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90;**
- **516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90.**

Una precisazione va fatta in merito ai casi di trasferimento della sede sociale della società.

Qualora il versamento sia già stato fatto prima del trasferimento in una circoscrizione territoriale per cui ha competenza un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non si deve procedere con un ulteriore pagamento.

Allo stesso modo, non incidono sul versamento variazioni del capitale o del fondo della società successive al 1° gennaio, perché verranno computate per l'anno seguente.

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

La tassa di vidimazione per libri e registri sociali **deve essere versata entro il 16 marzo p.v. per via telematica attraverso il Modello F24**, scrivendo nella sezione "Erario" il codice **tributo 7085** e l'anno in corso **2015**.

**Le società costituite dopo il 1° gennaio 2015** dovranno invece procedere al pagamento per mezzo del **bollettino postale (c/c 6007)**, intestato

***all' Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali.***

Se si vantano crediti compensabili, ***l'importo può essere compensato***, tenendo presente che anche nel caso in cui il saldo di compensazione risulti pari a zero, il modello F24 va comunque presentato.

Tale versamento dovrà essere esibito poi alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2015.

**REGIME SANZIONATORIO**

Nell'ambito del D.P.R. n. 641/72 non si riscontra una specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali.

La **manca nza di una specifica sanzione**, ha fatto sorgere tra gli operatori del settore notevoli dubbi sulla corretta sanzione da applicare.

Il primo filone di pensiero é che, ai sensi ***dell'art. 9 del DPR 641/72***, si debba applicare ***una sanzione generica che va dal 100% al 200% della tassa medesima*** e, comunque, **non inferiore a € 103,29**.

Un secondo orientamento ritiene invece che vada applicata ***la sanzione del 30%, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 per l'omesso o tardivo versamento di un tributo***.

In mancanza di una posizione ufficiale dell' Agenzia delle Entrate, il consiglio é quello di adottare sempre la soluzione più prudentiale, che è quella prevista dall'art. 9 del DPR 641/72.

Qualora il contribuente intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione ***può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso***, che comporterà una riduzione della sanzione differente a seconda dell'orientamento preso:

- ***nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza (id. entro 15/04/2015), si applicherà la sanzione di 1/10 del minimo e, quindi, il 10% nella prima ipotesi (DPR 641/72) e di 1/10 del 30% e, quindi, il 3% nella seconda ipotesi (D.Lgs. 471/97);***

➤ **nel caso di pagamento oltre i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza (id. entro il 16/03/2016), si applicherà la sanzione di 1/8 del minimo e, quindi, il 12,5% nella prima ipotesi (DPR 641/72) e di 1/8 del 30% e, quindi, il 3,75% nella seconda ipotesi (D.Lgs. 471/97).**

Si precisa che, qualora si adotti il secondo orientamento previsto dal D. Lgs. 471/97, è possibile ricorrere al c.d. ravvedimento sprint, provvedendo al pagamento entro 14 giorni dalla scadenza.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**